

LA VARIABILE ECOLOGICA E IL PARADIGMA DEL PRE-PACK NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

*L'insegnamento del caso ex ILVA, la clausola di
salvaguardia ex art. 31, par. 2, Dir. (UE) 2026/799*

ALESSANDRO RIMATO

SOMMARIO 1. Fondamento costituzionale e sistematico della variabile ecologica nella crisi d'impresa. — 2. Il decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio 2026: la fine dell'illusione di un attivo "lordo". — 3. L'art. 31, par. 2, Dir. (UE) 2026/799: struttura normativa e proposta interpretativa. — 4. Tassonomia del debito ecologico e riqualificazione dell'attivo netto concorsuale. — 5. Il debito ecologico nella disciplina del Codice dell'Ambiente: dalla responsabilità aquiliana alla tutela reale. — 6. Profili processual-civilistici: inammissibilità del ricorso *uti singuli*, azione di classe e tutela inibitoria. — 7. Il *pre-pack* ecologico nella struttura del piano ex art. 87 CCII. — 8. Graduazione del debito ecologico e incidenza sul valore netto distribuibile (artt. 6 e 87, comma 1, lett. c), CCII - 9. L'offerta economicamente più vantaggiosa nel prossimo regolamento europeo sugli appalti pubblici. — 10. Conclusioni: la circolarità come necessità di sistema.

1. Fondamento costituzionale e sistematico della variabile ecologica nella crisi d'impresa

La riforma degli artt. 9 e 41 Cost. — operata dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 — non si è limitata ad aggiungere nuovi valori al catalogo costituzionale, ma ha inciso in profondità, ridefinendo la struttura degli istituti del diritto

privato, conformando proprietà, contratto e impresa al rispetto dei valori primari della persona e dell'ambiente. Non si tratta di limiti esterni imposti *ex post* dall'ordinamento pubblico, ma di vincoli che caratterizzano il contenuto stesso dell'autonomia negoziale e dell'iniziativa economica e che il sistema delle fonti — dall'art. 191 TFUE agli artt. 301 e 311 del d.lgs. n. 152/2006 (TUA) — ha già positivizzato nei principi di prevenzione, precauzione e di *chi inquina paga*¹.

Come rilevato da un'attenta dottrina in materia di proprietà e diritti reali, la fruizione e la disposizione dei beni non sono affatto riconducibili a una visione statica o egoistica, ma risultano strutturalmente funzionalizzate al rispetto dei valori primari della persona e della collettività². L'art. 9, terzo comma,

¹ Per una ricostruzione del fondamento sistematico del rapporto tra diritto e ambiente, nonché sul significato ordinamentale della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. di cui alla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, v. N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, p. 209 ss., spec. p. 215 ss. Cfr. anche G. PERLINGIERI, *Ambiente, clima e criticità della presunta categoria dei beni c.dd. "comuni"*, in AA.VV., *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, Atti del 17° Convegno Nazionale SISDiC, Napoli, ESI, 2024, p. 330 ss., e M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la "sostenibilità"*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 721 ss. nonché S. AMBROSINI, *L'impresa nella Costituzione. Introduzione ai corsi di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 2023, p. 2 -3 il quale richiamando il commento di S. Rodotà sull'art. 42 Cost. in G. Branca (a cura di) *Commentario della Costituzione*, 1980, p.1 ss, osserva come la disciplina della proprietà segna una “rottura dello schema formale adottato dalle costituzioni liberali “ poiché bilancia il riconoscimento del diritto con i concetti di funzione sociale e interesse generale, specificando come la proprietà non è più “ assolutamente inviolabile “ come nello Statuto Albertino, ma è limitata dagli obblighi stabiliti dall'ordinamento. Sulla traslazione di questi principi in ambito concorsuale M. FABIANI – S. CAMMARATA, *La priorità dei costi ambientali sul soddisfacimento dei creditori*, in *Diritto della Crisi*, 30 maggio 2022, ove gli A. identificano un conflitto tra l'interesse dei creditori a massimizzare la liquidazione e l'interesse della collettività alla bonifica. Ed avvertono come il recinto della procedura è divenuto *permeabile ai valori ambientali* i quali possono imporre sacrifici alla tutela individuale del credito. Per una indagine storiografica si v. L. LANFRANCHI, *Costituzione e procedure concorsuali*, Torino, 2010.

² Cfr. A. SCARPA, *Proprietà e diritti reali*, in AA.VV., *La Costituzione vivente*, Delli Priscoli (a cura di), Roma, 2024, pp. 955 e segg; il quale sottolinea la funzione sociale della proprietà ed evidenzia come l'effetto conformativo derivante dai superiori interessi costituzionali ed ambientali plasmi il contenuto

Cost., nella formulazione introdotta dalla riforma del 2022³, riconosce espressamente che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni», erigendo la salute e la salvaguardia ecologica a limiti interni inderogabili dell'iniziativa economica privata. La dimensione intergenerazionale esprime così un parametro normativo diretto: la clausola costituzionale della responsabilità verso le generazioni future imprime alle forme giuridiche un vincolo temporale che supera la logica del mero profitto immediato e dell'accumulazione patrimoniale di breve periodo⁴.

Sul piano della giurisprudenza costituzionale, la nota pronuncia n. 275 del 2016 — riaffermata dalla sentenza n. 10 del 2022 — ha consacrato l'assoluta prevalenza dei diritti fondamentali rispetto alle esigenze contabili, enunciando il fondamentale principio che «è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»⁵. Applicato alla variabile ecologica questo principio implica che la tutela dell'ambiente e della salute pubblica costituisce una prestazione indefettibile e incompressibile, dotata di una valenza assiologica

stesso delle facoltà dominicali e dell'agire economico, superando la tradizionale concezione individualistica ed egoistica del bene.

³ Cfr. A. ANDRONIO, *Cultura, ricerca, paesaggio, beni culturali, ambiente*, in *op.cit.*, pagg. 181 e segg.

⁴ La questione diviene tanto più pressante se si considera la dimensione temporale e intergenerazionale. Le categorie ordinanti tradizionali tendevano a trattare il diritto come struttura atemporale; ma il clima, la tutela della persona e la solidarietà intergenerazionale impongono di garantire la salvaguardia delle generazioni future di fronte alle esternalizzazioni del presente. Sul nesso inscindibile tra clima, ambiente e persona umana, v. G. PERLINGIERI, *op. cit.*, p. 325 ss., nonché p. 351 ss. (con specifico riguardo alla storica condanna della Svizzera da parte della Corte EDU, Grande Camera, 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e a. c. Svizzera*, ric. n. 53600/20, e alla legittimazione delle associazioni nel contenzioso climatico).

⁵ Cfr. A. CAROSI, *I diritti sociali e il pareggio di bilancio tra ordinamento multilivello e ordinamento nazionale*, in AA.VV., *La costituzione vivente*, *op. cit.*, p. 1345 ss. In termini speculari, sotto il profilo della tutela civilistica del diritto alla salute, v. M. ROSSETTI, *Il diritto alla salute*, in *La Costituzione vivente*, *cit.*, p. 707.

sovraordinata a qualunque logica di bilanciamento o di stabilità finanziaria dell'impresa in crisi⁶.

Nell'architettura del concordato e delle operazioni di pre-pack, questa prospettiva olistica — recepita a livello eurounitario e nazionale mediante i principi di prevenzione, precauzione e di *chi inquina paga* ex art. 191 TFUE e artt. 301 e 311 TUA — impone di ridefinire lo stesso concetto di fattibilità giuridica del piano concorsuale. Poiché la garanzia patrimoniale nasce conformata *ab origine* nel rispetto dei valori primari della persona e dell'ambiente, la tutela del credito e la variabile ecologica⁷ trovano il loro punto di sintesi e di ragionevole bilanciamento nella sostenibilità dell'impresa: la massimizzazione del valore liquidatorio o del prezzo di cessione in favore della massa non si pone come valore isolato o tirannico, ma si commisura con l'assorbimento dei costi di bonifica e messa in sicurezza dell'impianto che si caratterizza quale imprescindibile condizione dell'operazione. In questo quadro, come dimostrato dal decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio 2026, l'inibitoria alla prosecuzione dell'attività produttiva in presenza di amianto non rimosso e di emissioni fuori controllo non costituisce un'interferenza patologica nel piano concorsuale, bensì il fisiologico operare di un sistema normativo che vieta la monetizzazione del danno ecologico e rifiuta l'illusione di un attivo distribuibile calcolato al lordo delle passività ambientali⁸.

⁶ Sul limite interno all'autonomia negoziale e all'attività di impresa derivante dall'interesse ambientale, v. M. PENNASILICO, *op. cit.*, p. 721. La norma implica che il contratto non possa più essere configurato come strumento per regolare esclusivamente interessi patrimoniali ed egoistici delle parti: cfr. N. LIPARI, *op. cit.*, p. 225.

⁷ Sul concetto della variabile ecologica sia consentito il rinvio al mio scritto, *Ancora sul rapporto tra derelizione e tutela ambientale: tra certezze e qualche ombra*, in *Diritto della Crisi*, Luglio, 2026.

⁸ Sulla qualificazione della gestione dei rifiuti come funzione che «governa un fenomeno potenzialmente dannoso verso tutte e ciascuna delle componenti ambientali», nonché per l'elaborazione sistematica del principio di precauzione quale strumento anticipatorio fondato sull'art. 191, § 2, TFUE e sull'art. 301 d.lgs. n. 152/2006 (TUA), v. F. CAMPLANI, *Tutela preventiva del bene giuridico*

2. Il decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio 2026: la fine dell'illusione di un attivo "lordo"

Il provvedimento ha imposto la sospensione dell'attività produttiva e

la rimozione totale di oltre 2.000 kg di amianto quale imprescindibile condizione per la ripresa produttiva, stravolgendo così la fase della cessione d'azienda ormai prossima alla definizione, rilevando la strutturale inadeguatezza del modello tradizionale di ristrutturazione di fronte alla variabile ecologica.

Fino a quel momento la prassi delle procedure concorsuali e delle gestioni straordinarie aveva operato secondo una scissione: da un lato la negoziazione del piano di cessione — incentrata sulla massimizzazione del prezzo per la massa —; dall'altro la gestione delle emergenze ambientali, confinata in un contenzioso amministrativo trattato come un «evento patologico esterno». Questa separazione concettuale oggi appare strutturalmente insostenibile: la gestione dei passivi ambientali governa un fenomeno potenzialmente dannoso verso tutte le componenti dell'ecosistema, sicché attiene direttamente alla fattibilità giuridica del piano concorsuale.

Il provvedimento milanese ha chiarito due snodi sistematici di straordinario rilievo. In primo luogo, l'inibitoria non tocca la *par condicio creditorum*, ma ridefinisce la sostanza stessa del compendio: essa agisce a monte, identificando un costo di messa in sicurezza e bonifica che conforma la stessa operatività dell'impianto. In secondo luogo, l'individuazione di un *best bidder* sulla base di criteri puramente patrimoniali si rivela priva di effettività se travolta *ex post* da un provvedimento d'urgenza che sancisce l'inidoneità dell'azienda a produrre nel rispetto della legge. La massa attiva effettivamente distribuibile ai creditori non è quella teorica derivante dal prezzo offerto sulla carta, ma quella al netto degli oneri necessari per la bonifica e

ambiente e reati di gestione illegale dei rifiuti. Verso l'economia circolare, Pisa, 2023, cap. III e cap. VII, §§ 3.1–3.2.

l'internalizzazione delle esternalità negative: non più «lordo», ma «netto».

3. L'art. 31, par. 2, Dir. (UE) 2026/799: struttura normativa e proposta interpretativa

Nelle prime formulazioni del diritto concorsuale europeo, la clausola di salvaguardia nasceva a tutela esclusiva del ceto creditorio, declinata nella forma del cosiddetto best-interest-of-creditors test: la proposta di ristrutturazione non poteva essere omologata qualora avesse collocato i creditori dissenzienti in una posizione peggiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Il par. 1 dell'art. 31 della Direttiva (UE) 2026/799 si inserisce a pieno titolo in questa tradizionale cornice⁹.

Il successivo par. 2 presenta struttura e finalità distinte. Così il testo: «Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni legislative nazionali che prevedono che la condotta del debitore sia presa in considerazione nella valutazione della responsabilità dell'acquirente per danni, se tale condotta può essere imputabile all'acquirente ai sensi del diritto applicabile». La norma opera quale carve-out esplicito rispetto al par. 1: sancisce in modo inequivoco che le garanzie procedurali dettate a salvaguardia del ceto creditorio non interferiscono con le disposizioni dei singoli Stati membri che configurano la responsabilità del cessionario per i fatti illeciti o inadempiti del cedente.

È la conformazione binaria dell'art. 31 ad assumere un ruolo sistematico fondamentale. Il par. 2 non esprime una mera clausola di stile né una disposizione di mero rinvio, ma codifica la continuità del vincolo di responsabilità tra cedente e cessionario nell'osservanza degli obblighi primari

⁹ Per una veduta d'insieme sul significato sistematico della direttiva (UE) 2026/799 nel diritto della crisi, in particolare con riguardo al filing duty e agli obblighi degli amministratori, v. S. PACCHI, *Adeguati assetti e filing duty nella gestione dell'insolvenza: profili sistematici della direttiva (UE) 2026/799*, in *Ristrutturazioniazionali.it*, 24 agosto 2026; id., *La direttiva (UE) 2026/799 e il nuovo cantiere europeo del diritto della crisi*, ivi, 13 aprile 2026.»

dell'ordinamento. La locuzione «condotta del debitore» reca in sé un valore semantico neutrale: non si esaurisce negli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali verso i creditori concorsuali, ma include qualunque fatto illecito o situazione oggettivamente antigiuridica imputabile all'impresa, ivi compreso l'illecito ambientale (stoccaggio illegale di rifiuti, omessa bonifica dei siti, presenza di amianto o sostanze pericolose non rimosse) . Parimenti, i «danni» per i quali l'acquirente può essere chiamato a rispondere ricomprendono i danni ambientali e le misure ripristinatorie ex artt. 300–313 TUA non meno dei danni patrimoniali tradizionali.

Lo snodo concettuale decisivo dell'architettura normativa risiede nella formula «imputabile all'acquirente ai sensi del diritto applicabile», che funziona da rinvio dinamico e ricettivo al sistema interno. Nel diritto italiano, il «diritto applicabile» è integrato dal combinato disposto dell'art. 2560, co. 2, c.c. (responsabilità dell'acquirente per i debiti aziendali inerenti all'esercizio dell'impresa), degli artt. 301 e 311 TUA (principio di precauzione e riparazione del danno ambientale) e del principio chi inquina paga di matrice eurounitaria (art. 191, § 2, TFUE). Poiché gli oneri di bonifica e di ripristino ecologico costituiscono presupposti tecnici indefettibili per il funzionamento a norma dell'impianto, essi ineriscono *qualitate data* all'esercizio stesso dell'azienda: il rinvio al diritto nazionale consente di fondare la solidarietà dell'acquirente per la passività ecologica pregressa, impedendo che lo schermo della procedura concorsuale si traduca in una sanatoria dell'illecito ambientale a danno della collettività.

Ne derivano, in via interpretativa, due conseguenze operative suggerite da questa ricostruzione sistematica. La prima: una corretta applicazione della lett. c), art. 87, co. 1, CCII impone di ricostruire il valore di liquidazione al netto dei costi necessari per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti, poiché la norma prescrive la deduzione delle «spese», i costi di bonifica rientrano pertanto tra quelle necessarie a rendere il compendio trasferibile; un *best-interest test* che ignori queste voci è strutturalmente

distorto e restituisce al ceto creditorio una garanzia meramente apparente. La seconda: l'idoneità del cessionario nella fase negoziale del pre-pack non può più essere valutata esclusivamente sulla capienza finanziaria del prezzo offerto. La lettura sistematica qui proposta suggerisce di misurarla sulla capacità tecnica ed economica di adempiere al piano di risanamento ecologico, trasformando la conformità ambientale in una condizione di sostanziale di ammissibilità dell'offerta.

La portata applicativa di questa ricostruzione trova il suo limite naturale nel principio di proporzionalità: l'entità degli oneri di bonifica deve essere commisurata al valore effettivo del compendio ceduto, sì da evitare che la variabile ecologica divenga uno strumento di blocco sistematico delle procedure di ristrutturazione. In questo senso, il best-interest-of-creditors test si riconfigura come giudizio sul miglior soddisfacimento dei creditori rispetto a un attivo già depurato degli oneri ambientali incompressibili — e non rispetto a un valore lordo meramente contabile — restituendo al criterio la sua funzione di garanzia effettiva e non illusoria.

4. Tassonomia del debito ecologico e riqualificazione dell'attivo netto concorsuale

In questo scenario la traduzione dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in punto di ragionevolezza e proporzionalità richiede una tassonomia che ordini e temperi l'intervento concorsuale in funzione della natura e dell'intensità del rischio ecologico, lungo una scala di cogenza vincolante via via decrescente secondo la seguente articolazione.

Livello 1 — Rischio assoluto e incompressibile (amianto ex art. 301 TUA). Laddove sussistano pericoli gravi per la salute o la presenza di sostanze bandite dall'ordinamento, il principio di precauzione sancito dall'art. 301 TUA impone che l'obbligo di rimozione e bonifica si ponga quale condizione inderogabile per

la stessa operatività dell'impresa¹⁰. Poiché la salvaguardia della salute e dell'ambiente è presidio di diritti fondamentali incompressibili, la proposta del cessionario è tenuta a segnare una netta discontinuità rispetto alla gestione illecita del passato: la clausola di salvaguardia dell'art. 31 Dir. (UE) 2026/799, operando in combinato disposto con il «diritto applicabile» interno, agisce qui quale vera e propria barriera all'ingresso colorando di un vizio di inidoneità strutturale l'offerta che non preveda l'immediata ed integrale copertura finanziaria di tali oneri. Deve assolutamente evitarsi che si aprano varchi a prassi che consentano di liquidare il danno all'ambiente con la sola contropartita economica. Nel contesto concorsuale, ciò comporta il divieto di postergare il passivo ambientale al soddisfacimento dei creditori ordinari¹¹.

Livello 2 — Oneri di adeguamento produttivo e prevenzione (polveri PM₁₀, PM_{2,5} e valori limite di emissione VLE). In relazione agli inquinamenti derivanti dall'esercizio ordinario dell'impianto, la salvaguardia impone l'internalizzazione del costo ambientale mediante l'adozione delle migliori tecnologie disponibili (BAT). La produzione potrà proseguire, ma solo dopo che il cessionario abbia dimostrato nel piano industriale di rispettare i valori limite di emissione ex

¹⁰ Sull'elaborazione del divieto di *commodi discessus* quale espressione non riduzionistica e sostanziale del principio chi inquina paga, che impedisce l'esternalizzazione dei costi di bonifica o la mera monetizzazione delle lesioni ecologiche, v. F. CAMPLANI, *op. cit.*, cap. VII, §§ 4.1 e 6.2.

¹¹ Questo sbarramento preventivo e l'intangibilità degli oneri di bonifica di Livello 1 presentano forti affinità logico-sistematiche con lo statuto speciale dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) nell'ordinamento costituzionale e finanziario. Come evidenziato da A. CAROSI, *op.cit.*, p.1354, le prestazioni riconducibili ai LEA costituiscono obbligazioni pubbliche inderogabili dotate di una «valenza sovraordinata rispetto alla ragione erariale»: la relativa copertura finanziaria è prioritaria e non può essere sottomessa a valutazioni di sostenibilità economica o di bilancio. Specularmente, v. M. ROSSETTI, *op.cit.*, il quale descrive i LEA come il «minimo sindacale» di tutela della persona ad erogazione indefettibile, prospettando la responsabilità civile della Regione nell'ipotesi in cui essa non garantisca l'erogazione delle prestazioni minime dovute.

d.lgs. n. 155/2010. Si applica qui il principio di prevenzione, che si estrinseca nell'imposizione di comportamenti particolarmente cauti e diligenti nella gestione delle fonti di rischio¹².

Livello 3 — Oneri di transizione climatica e decarbonizzazione. Rientrano in questo livello i doveri connessi agli obiettivi di neutralità climatica di cui al Regolamento (UE) 2021/1119. Sebbene la giurisprudenza interna tenda ad escludere un diritto soggettivo al clima immediatamente azionabile in via inibitoria *uti singuli* contro le imprese private — e il decreto milanese ne costituisce conferma — la clausola di salvaguardia di cui all' art. 31 consente di valorizzare la decarbonizzazione quale parametro di valutazione qualitativa nell'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del *best bidder*.

Su questi tre livelli agisce, quale elemento unificante, la prospettiva dell'economia circolare dal paradigma della prevenzione unidirezionale dell'inquinamento al modello delle «tre R» (riduzione, riutilizzo, riciclo)¹³, che persegue la massimizzazione dell'utilità derivante dai rifiuti e rende sinergici sviluppo economico e tutela ambientale. Sul piano del diritto della crisi, i passivi ecologici non sono perdite nette: costituiscono investimenti nella sostenibilità dell'azienda e condizioni indefettibili per la creazione di valore a lungo termine.

¹² Sul principio di prevenzione inteso quale imperativo di comportamento cauto e diligente nell'organizzazione aziendale e nella gestione dei fattori di rischio ecologico, nonché sul principio di correzione alla fonte e sugli obblighi correlati di bonifica e ripristino dello *status quo ante*, v. F. CAMPLANI, *op. cit.*, cap. VII, §§ 3.1, 4 e 6.1.

¹³ Per il superamento del paradigma della mera prevenzione unidirezionale dell'inquinamento e per la qualificazione dell'economia circolare come bene giuridico polistrumentale, fondato sulla sinergia tra sviluppo economico e tutela ecologica nell'attuazione del modello delle «tre R» (riduzione, riutilizzo, riciclo), v. F. CAMPLANI, *op. cit.*, cap. IX, §§ 7.1-7.6 e relative conclusioni al cap. VIII.

5. Il debito ecologico nella disciplina del Codice dell'Ambiente: dalla responsabilità aquiliana alla tutela reale

La disciplina del danno ambientale nel TUA ha percorso una traiettoria che l'ha progressivamente allontanata dalla logica puramente aquiliana per approdare nell'alveo delle tutele reali e ripristinatorie¹⁴. Tale evoluzione rileva direttamente nella dinamica del pre-pack ecologico, perché determina la natura e il regime dei passivi che il piano concorsuale deve imputare.

Il danno ambientale è concepito dall'art. 300 TUA come danno-evento — «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale» — piuttosto che come danno-conseguenza¹⁵. Il risarcimento per equivalente è strutturalmente inadeguato per danni le cui ricadute sono incommensurabili: la tutela richiede l'inibitoria e l'esecuzione in forma specifica — talora invocabili in termini

¹⁴ Sul progressivo distacco della disciplina del danno ambientale dalla logica aquiliana verso l'alveo delle tutele reali e ripristinatorie, nonché sulla qualificazione del danno ambientale come danno-evento caratterizzato dall'incommensurabilità delle conseguenze rispetto alle generazioni future ed al complesso degli equilibri ecologici, v. M. PARADISO, *Cambiamento climatico, danno ambientale e responsabilità civile*, in AA.VV., *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, cit., p. 280 ss.

¹⁵ Sotto il profilo della dogmatica civile, la complessa dialettica tra il concetto di lesione dell'interesse protetto (danno-evento) e le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano (danno-conseguenza) è stata ampiamente dibattuta con riferimento al danno alla persona. Per una ricostruzione critica dell'evoluzione giurisprudenziale — dal celebre «teorema del danno-evento» inaugurato da Corte cost. n. 184 del 1986 al definitivo approdo «conseguenzialista» della sentenza n. 372 del 1994 e delle Sezioni Unite del 2008 — v. M. ROSSETTI, *Il diritto alla salute*, cit., p. 720 ss., il quale rileva come nel diritto civile risarcitorio «il "danno" non è lesione di diritto, ma lesione di diritto seguita da conseguenze pregiudizievoli concretamente apprezzabili» (p. 713). Tale modello evidenzia i suoi limiti strutturali quando viene applicato alla variabile ecologica, laddove l'incommensurabilità del bene ambiente impone di superare la logica delle perdite consequenziali individuali per privilegiare la tutela reale e inibitoria a carattere preventivo e ripristinatorio

preventivi rispetto al danno — nonché il ripristino dello *status quo ante* ambientale come forma primaria di riparazione¹⁶.

Sul piano della legittimazione ad agire, il monopolio del Ministero dell'Ambiente sancito dall'art. 311 TUA non esclude che ai soggetti che abbiano subito un danno alla salute o alla proprietà sia fatto salvo il diritto di agire nei confronti del responsabile (art. 313, co. 7, TUA)¹⁷. Emerge così il paradosso di un assetto che, accentrando nello Stato la legittimazione ad agire, rischia di privare di tutela il singolo, laddove alla centralità dell'ambiente per lo sviluppo della persona dovrebbe corrispondere un riconosciuto potere di azione a presidio del proprio habitat.

Nell'orbita di questa struttura normativa si collocano i passivi ambientali di cui un'impresa in crisi è gravata: essi non costituiscono semplici crediti chirografari della massa, ma oneri ripristinatori che condizionano l'operatività stessa dell'impianto ceduto. La loro corretta imputazione è presupposto logico e giuridico di qualunque valutazione dell'attivo netto concorsuale. Quando il passivo ambientale viene ignorato nella costruzione del piano ciò che viene leso sono i diritti fondamentali della persona.

6. Profili processual-civilistici: inammissibilità del ricorso *uti singuli*, azione di classe e tutela inibitoria

Il decreto milanese non ha soltanto un rilievo concorsuale: esso costituisce un arresto di primaria importanza nel panorama

¹⁶ Per l'affermazione del primato della tutela inibitoria, intesa quale rimedio preventivo e specifico non surrogabile dal risarcimento per equivalente, v. R. TISCINI, *op. cit.*, p. 125 ss. Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di danno ambientale e salute della persona, nonché sul potere di disapplicazione del provvedimento autorizzatorio da parte del giudice ordinario a tutela dei diritti fondamentali, v. Cass. Civ., Sez. Un., ord., 23 febbraio 2023, n. 5668.

¹⁷ Sulla disciplina del monopolio ministeriale ex art. 311 d.lgs. n. 152/2006 e sulla clausola di salvaguardia del diritto individuale alla salute e alla proprietà ex art. 313, comma 7, cod. amb., v. A. TENELLA SILLANI, *op. cit.*, p. 155 ss..

della *climate change litigation* italiana, con ricadute sistematiche sulla teoria della legittimazione ad agire in materia di danni ambientali e climatici.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso *uti singuli*: il singolo individuo che non alleghi una lesione differenziata e concreta della propria sfera giuridica individuale — distinta dalla lesione che il cambiamento climatico o l'inquinamento producono indistintamente sulla collettività — non può avanzare, in via personale, domande di accertamento o inibitoria che abbiano esclusivamente portata collettiva. Tale soluzione si pone in perfetta coerenza con la sistematica del contenzioso climatico elaborata dalla più autorevole dottrina processual-civilistica, la quale ha evidenziato la scissione tra il diritto sottostante e l'interesse generale verso il quale l'azione giudiziale è proiettata, sicché l'azione del singolo rischia di astrarsi nella tutela di un interesse superindividuale della collettività piuttosto che di una posizione soggettiva individuale tradizionalmente intesa¹⁸.

Coerentemente, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo nella forma dell'azione di classe ex artt. 840-*bis* ss. c.p.c. (come introdotta dalla l. n. 31 del 2019): la disciplina dell'azione di classe, non più limitata all'ambito consumeristico, consente di aggregare domande omogenee di titolari di diritti individuali omogenei lesi da condotte plurioffensive collegate all'esercizio di un'attività di impresa. Il vantaggio strutturale dell'azione di classe risiede precisamente nella capacità di far emergere la dimensione individuale della lesione all'interno del

¹⁸ Sulla scissione tra diritto sottostante e interesse generale verso il quale l'azione giudiziale è proiettata, nonché sui problemi tecnici di legittimazione ad agire nel contenzioso climatico ed ambientale, v. R. TISCINI, *Tutela inibitoria e cambiamento climatico*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 110 ss. Sulla centralità dell'azione di classe ex artt. 840-*bis* ss. c.p.c. quale strumento d'elezione per la tutela aggregata dei diritti individuali omogenei lesi da condotte plurioffensive nell'esercizio dell'attività d'impresa, v. A. TENELLA SILLANI, *Il danno climatico e ambientale tra tutela individuale e collettiva*, in *Diritto e Processo*, 2023, p. 142 ss.

giudizio collettivo, saldando la tutela della posizione soggettiva del singolo a un *petitum* orientato alla rimozione della condotta illecita nell'interesse dell'intero gruppo. Questa soluzione si iscrive nel quadro più ampio della priorità sistematica che il più recente trend legislativo e la giurisprudenza assegnano alla tutela inibitoria rispetto a quella risarcitoria: gli interessi relativi alla protezione dell'ambiente richiedono una tutela preventiva e specifica e non una tutela surrogatoria, finalizzata ad assicurare l'integrità patrimoniale dell'interesse leso. In questa prospettiva, la tutela inibitoria non è più un rimedio residuale o subalterno rispetto al risarcimento per equivalente, ma rappresenta la risposta primaria a fronte di lesioni che per loro natura non sono surrogabili da equivalenti monetari.

Sul riparto di giurisdizione, il confine tra giudice ordinario e giudice amministrativo¹⁹ in materia di danno ambientale segue la natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio: quando è dedotta la lesione di un diritto fondamentale alla salute, la giurisdizione sulla domanda appartiene inderogabilmente al giudice ordinario. Nell'ipotesi — che il caso milanese esemplifica — in cui l'attività lesiva risulti conforme a provvedimenti autorizzativi formalmente vigenti, il giudice ordinario conserva il potere di disapplicare incidentalmente tali atti, ove si pongano in contrasto con parametri costituzionali ed eurounitari inderogabili.

¹⁹ Sul carattere assoluto e "sovrastante" del diritto alla salute rispetto alle prerogative autoritative e alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione, si rimanda all'ampia ricostruzione di M. ROSSETTI, *Il diritto alla salute*, cit., p. 702, ove si sottolinea come dinanzi alla tutela dell'integrità psicofisica della persona la P.A. sia priva di qualsiasi discrezionalità amministrativa (residuando unicamente uno spazio di mera discrezionalità tecnica circa le modalità scientifiche di prevenzione del danno). L'Autore richiama la fondamentale decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 10 agosto 2006, n. 17461), la quale ha statuito che il diritto alla salute è «sovrastante all'amministrazione di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo nel fatto», configurando l'attività della P.A. in senso materiale illecito qualora agisca in violazione di tale diritto.

7. Il pre-pack ecologico nella struttura del piano ex art. 87 CCII

Traducendo l'insegnamento del decreto milanese nelle categorie del CCII (d.lgs. n. 14/2019), l'imposizione della bonifica e dell'adeguamento impiantistico impatta direttamente su tre pilastri del piano di ristrutturazione:

1. **Il valore di liquidazione e i criteri di stima (art. 87, co. 1, lett. c), CCII).** La lett. c) prescrive l'indicazione del «valore di liquidazione alla data della domanda, al netto delle spese». Questa clausola costituisce la sede normativa in cui il costo di bonifica trova la sua prima ed indefettibile imputazione: privo della deduzione degli oneri di ripristino ambientale, il valore di liquidazione si riduce a un'illusione aritmetica. Un *best-interest test* ancorato a un valore "lordo" confronta la proposta concordataria con un parametro di raffronto artificialmente gonfiato, producendo una comparazione distorta che altera il giudizio di convenienza del ceto creditorio.

2. **Fattibilità della continuità e flussi di cassa (art. 87, co. 1, lett. f), CCII).** La lett. f), nella versione integrata dal d.lgs. n. 136/2024 (correttivo *ter*), impone l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi tenendo espressamente conto dei «costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente». Sul piano della fattibilità della continuazione d'impresa, un piano che ipotizzi flussi di cassa prospettici senza aver computato i costi di adeguamento ecologico è affetto da un vizio radicale. La lett. c) e la lett. f) non si escludono, ma operano in perfetta complementarità: la prima purifica il *benchmark* dell'alternativa liquidatoria; la seconda subordina la fattibilità dei flussi in continuità all'assorbimento preventivo del passivo ecologico²⁰.

²⁰ Sul ruolo degli adeguati assetti, dei flussi informativi e dei piani prospettici nella costruzione dei giudizi ex ante e nella valutazione comparativa tra scenari (liquidazione vs misure alternative), v. S. PACCHI, *Adeguati assetti e filing duty...*, cit., spec. §§ 6 e 8.

8. Graduazione del debito ecologico e incidenza sul valore netto distribuibile (artt. 6 e 87, comma 1, lett. c), CCII)

La tassonomia proposta nel § 4 produce effetti diretti e differenziati sulla struttura del piano ex art. 87 CCII, in ragione dell'intensità del rischio ecologico corrispondente a ciascun livello. Il debito ecologico di Livello 1 non può essere degradato a mero credito chirografario concorsuale. La sua copertura non risponde alla creazione arbitraria di una nuova causa di prelazione, bensì alla qualificazione del passivo ambientale quale costo conformativo e di messa in sicurezza dell'impianto, indispensabile per garantire la liceità della continuazione o della cessione del compendio. Trattandosi di oneri necessari per la conservazione della stessa attitudine produttiva dell'azienda, la relativa copertura finanziaria costituisce una imprescindibile condizione che incide a monte sul valore netto distribuibile. Si tratta, dunque, di debiti prededucibili ex art. 6 CCII, in quanto spese funzionali alla conservazione e gestione del compendio aziendale. Non si tratta di attribuire al debito ecologico un rango privilegiato nel riparto tra i creditori: si tratta di riconoscere che, senza la neutralizzazione delle indispensabili passività ambientali, viene meno il presupposto stesso perché il valore dell'azienda possa essere legittimamente formato e distribuito. Un piano che posterghi o falcidi questi oneri è affetto da un radicale vizio di fattibilità giuridica, non emendabile in sede di omologazione.

Il debito ecologico di Livello 2 (oneri di adeguamento produttivo per PM₁₀, PM_{2,5} e VLE) non assume il carattere di un assoluto sbarramento, ma si traduce in una condizione di fattibilità del piano in continuità: i costi di adozione delle BAT e di rispetto dei valori limite di emissione ex d.lgs. n. 155/2010 devono essere analiticamente computati nei flussi di cassa prospettici ex art. 87, co. 1, lett. f), CCII. Un piano che ipotizzi flussi positivi senza aver preventivamente assorbito questi costi è affetto da un vizio di fattibilità giuridica, poiché il rischio di un blocco inibitorio sopravvenuto azzerà la capacità produttiva dell'impianto e vanifica la generazione di cassa destinata ai

creditori. A differenza del Livello 1, gli oneri di Livello 2 non sono prededucibili ex se: la loro collocazione nel piano dipende dalla natura specifica dell'obbligazione e dalla fase procedurale in cui il costo viene sostenuto, potendo configurarsi ora come debiti prededucibili ex art. 6 CCII — quando siano spese necessarie alla gestione corrente dell'impianto in procedura — ora come passività da iscrivere nei flussi prospettici del piano in continuità.

Il debito ecologico di Livello 3 (oneri di transizione climatica e decarbonizzazione) non condiziona la fattibilità immediata del piano, ma entra nella valutazione qualitativa del best bidder: la capacità dell'offerente di dimostrare un percorso credibile di neutralità climatica ex Regolamento (UE) 2021/1119 diventa parametro strutturale nella selezione del cessionario, in applicazione della logica dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui infra § 9. Gli oneri di Livello 3 non sono prededucibili in senso tecnico, ma costituiscono un elemento conformativo dell'offerta: un'offerta che li ignori è valutabile come non congrua rispetto al criterio del miglior soddisfacimento dei creditori nel lungo periodo, poiché scarica sulla collettività e sulle generazioni future costi che il piano avrebbe dovuto internalizzare.

In tutti e tre i livelli, la lett. c) dell'art. 87, co. 1, CCII opera quale sede normativa indefettibile di imputazione: il valore di liquidazione «al netto delle spese» non può essere costruito ignorando i costi di bonifica, di adeguamento impiantistico e di transizione ecologica corrispondenti al profilo di rischio dell'azienda ceduta. La prededucazione degli oneri di Livello 1 incide direttamente su questa base di calcolo: il best-interest test deve confrontare il soddisfacimento dei creditori concorsuali nel piano rispetto a un valore di liquidazione già depurato dalla prededucazione ecologica, e non rispetto a un attivo lordo meramente contabile. Un best-interest test che utilizzi un valore lordo produce una comparazione distorta e restituisce al ceto creditorio una garanzia meramente apparente.

Ne discende che il piano deve necessariamente prevedere un Piano di Adeguamento e Riconversione Ecologica, la cui attestazione di idoneità — a superare i controlli di conformità ambientale — costituisce un fondamentale requisito di fattibilità giuridica della proposta di *pre-pack*²¹. Il Curatore e il Commissario Straordinario non possono scudarsi dietro la mera conformità formale a provvedimenti autorizzatori: il giudice ordinario — adito in via inibitoria collettiva — conserva il potere di disapplicare incidentalmente gli atti autorizzatori che si pongano in contrasto con parametri eurounitari e costituzionali inderogabili.

9. L'offerta economicamente più vantaggiosa nel prossimo regolamento europeo sugli appalti pubblici

Dunque il cambio di paradigma è netto: il miglior interesse dei creditori va ricalibrato in funzione circolare, proiettando la valutazione della proposta verso il modello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per la collettività intera. In questo schema, la componente prezzo viene funzionalmente subordinata ed integrata dalla capacità dell'offerente di farsi carico delle esternalità ambientali, garantendo l'effettiva ed immediata esecuzione del risanamento ecologico.

Il tema del *pre-pack* ecologico e della selezione del *best bidder* non si esaurisce nel solo perimetro del diritto concorsuale, ma si proietta, con forza argomentativa autonoma anche nel settore degli appalti pubblici, dove si sta compiendo anche qui una radicale trasformazione.

²¹ Sulla costruzione del piano di risanamento come processo fondato su diagnosi, strategia, flussi economico-finanziari prospettici e verifica degli scostamenti, v. S. PACCHI, *La costruzione del piano di risanamento tra dialettica interna, criticità esecutive e patologie della scelta*, in *Dirittodellacrisi.it*, 11 maggio 2026; id., *sul significato sistematico del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026: dal controllo della risanabilità alla costruzione della soluzione*, in *Ristrutturazioniaziedali.it*, 15 giugno 2026.

A inizio settembre la Commissione europea si prepara a presentare, non già una proposta di direttiva, bensì di regolamento in materia di appalti pubblici sopra le soglie comunitarie (5,4 milioni di euro per i lavori e 140mila euro per servizi e forniture). La scelta di siffatto strumento normativo non è per nulla di secondaria importanza: un regolamento infatti è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale. Si garantisce così un'applicazione uniforme tale da unificare in un sistema unico le tre direttive del 2014 (settori ordinari, settori speciali e concessioni). Mentre il nostro Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) rimarrà destinato a regolare il mercato sotto-soglia, il nuovo testo eurounitario introdurrà per le gare sopra-soglia una semplificazione basata sulla procedura aperta con negoziazione prioritaria, procedure dinamiche di acquisto ricorrente guidate da algoritmi di selezione e la preferenza per il *Buy European*, consentendo la limitazione o l'esclusione di operatori provenienti da Paesi terzi che non garantiranno reciprocità nei diritti.

Sul piano dei criteri di aggiudicazione, la bozza di regolamento consolida la centralità dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), riservando un peso pari ad almeno il 30% agli elementi qualitativi rispetto alla componente prezzo. Occorre però svolgere alcune essenziali precisazioni. La sola previsione di una quota percentuale rischia di rivelarsi insufficiente se gli elementi qualitativi non vengono strutturati in modo da incorporare rigorosamente il costo ambientale effettivo dell'opera o del servizio, omettendo la valutazione integrata del ciclo di vita del bene.

L'OEPV, nella sua accezione tradizionale, è stata elaborata quale criterio duttile volto a selezionare l'offerta migliore sulla base di una valutazione sia degli elementi economici sia di quelli qualitativi. La dottrina più avvertita ha tuttavia rilevato che se gli elementi qualitativi non vengono strutturati in modo da incorporare il costo ambientale effettivo dell'opera o del servizio — omettendo di computare il costo del ciclo di vita ambientale

— il rischio è che si dia luogo ad un corto circuito sistemico. Il miglior contraente non è necessariamente quello che garantisce il minore esborso immediato alla Pubblica Amministrazione, bensì quello che soddisfa al meglio gli scopi pubblici cui il contratto è preordinato: e tra tali scopi rientrano oggi inderogabilmente la tutela dell'ambiente, della salute e della biodiversità, alla luce dei riformati artt. 9 e 41 Cost..

La logica è la medesima già verificata nel contesto concorsuale e nel caso milanese: un *best bidder* selezionato in base a soli criteri patrimoniali di breve periodo, che non abbia internalizzato nel proprio piano il costo nel rispetto delle norme ambientali, degli standard energetici e della conformità alle BAT, non è il miglior offerente, è semplicemente l'offerente che ha esternalizzato a danno della collettività e delle generazioni future una quota rilevante del costo reale dell'opera. Il «risparmio» nominale ottenuto in sede di gara si trasformerà inevitabilmente in un costo effettivo — ecologico, sanitario e finanziario — che lo Stato e i cittadini saranno chiamati a sostenere *ex post*, come l'esperienza dell'ex ILVA purtroppo ha plasticamente dimostrato.

Il fenomeno è del tutto speculare a quello del *greenwashing* negli investimenti finanziari: la falsa sostenibilità nelle offerte pubbliche produce lo stesso effetto distorsivo della disinformazione nei mercati dei capitali, con la differenza che qui le sue ricadute colpiscono direttamente la salute della persona e la salubrità del territorio, dunque diritti fondamentali.

La risposta del sistema, già avviata dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), indica la rotta: l'art. 57, comma 2, impone alle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) come requisiti obbligatori²². Mediante il *sustainable public*

²² Per un'analisi del costo del ciclo di vita del prodotto e dell'opera (*Life Cycle Costing* - LCC) quale strumento di valutazione integrata dell'offerta economicamente più vantaggiosa volto ad evitare l'esternalizzazione dei costi

procurement, il diritto della regolazione persegue l'obiettivo in termini di sviluppo sostenibile, superando il riduzionismo del prezzo e l'uso facoltativo dei parametri ecologici.

La proposta di regolamento europeo spinge ulteriormente questo vincolo, introducendo una clausola imperativa secondo cui le stazioni appaltanti dovranno acquistare, ove possibile, esclusivamente beni, servizi e lavori ad elevata performance di efficienza energetica. La tesi che qui si sostiene è che il criterio dell'OEPV nel nuovo regolamento eurounitario non possa più essere interpretato secondo una logica mercantilistica, ma debba essere recepito in chiave olistica, incorporando obbligatoriamente:

- Il costo del ciclo di vita ambientale dell'opera o del servizio *ex art.* 68 Dir. 2014/24/UE;
- Il rispetto dei CAM e dei requisiti di efficienza energetica come condizioni inderogabili di ammissibilità dell'offerta e non come meri criteri premiali facoltativi;
- La conformità ai valori limite di emissione e agli standard BAT quali parametri tecnici di idoneità dell'offerente;
- La coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica di cui al Regolamento (UE) 2021/1119 e la resilienza industriale europea come elementi qualitativi strutturali del contratto.

Senza la codificazione di queste regole, le stazioni appaltanti continueranno a premiare offerenti che ottimizzano il prezzo esternalizzando i costi ecologici; le infrastrutture così realizzate risulteranno inidonee al rispetto delle emissioni; e la collettività si troverà nuovamente a sostenere imponenti oneri di bonifica ed emergenze sanitarie. L'OEPV mal gestita si converte così nel vettore di una socializzazione delle esternalità negative che il novellato art. 41 Cost. vieta in modo assoluto.

ambientali, v. F. CAMPLANI, *op. cit.*, cap. IX, §§ 7.4-7.6. Cfr. anche G. CARAPEZZA FIGLIA, *op. cit.*, p. 120 ss

10. Conclusioni: la circolarità come necessità di sistema

Il pre-pack ecologico viene a configurarsi come una necessità di tenuta complessiva del sistema giuridico²³, e il decreto della Corte d'appello di Milano del 27 luglio 2026 si muove in quest'alveo. La tutela dell'ambiente e del clima, come si è visto, non è riducibile a un mero rimedio risarcitorio: se così fosse, si perpetuerebbe il danno nei confronti delle future generazioni. Il diritto della crisi d'impresa non può sottrarsi a questo imperativo: il tentativo di isolare la procedura di ristrutturazione dal contesto ambientale genera soltanto nell'immediato un'illusione di tutela per il ceto creditorio, mentre in realtà sarà l'intera collettività a sopportarne le conseguenze in termini di sostenibilità intesa quale questione di giustizia intergenerazionale²⁴ e dunque di lesione dei diritti fondamentali.

La tassonomia del debito ecologico consente di tradurre in tecnica concorsuale l'idea, cara alla giurisprudenza costituzionale, che nessun diritto sia «tiranno» sugli altri, ma che l'intensità del vulnus determini la qualità della risposta. Al Livello 1, come abbiamo visto, la massima lesione dei beni fondamentali impone sbarramenti radicali: il pre-pack e il concordato non possono legittimare la prosecuzione dell'attività in condizioni di illiceità ambientale, né ammettere offerte che non prevedano l'immediata e integrale copertura degli oneri di bonifica e messa in sicurezza, pena la nullità sostanziale o l'inammissibilità della proposta. Al Livello 2 e al Livello 3, la tutela dei diritti fondamentali si esprime attraverso condizioni, gradualità e criteri di proporzionalità: la prosecuzione

²³ Per una lettura del filing duty quale regola di governance dell'insolvenza e per il coordinamento tra obbligo di deposito, percorsi di risanamento e composizione negoziata, v. S. PACCHI, *Adeguati assetti e filing duty...*, cit., spec. §§ 7, 10 e 15.

²⁴ Lo sviluppo sostenibile nella definizione data nel 1987 dalla Commissione Brundtland nel noto rapporto intitolato *Our common future è quello sviluppo che consente all'attuale generazione di soddisfare i propri bisogni senza pregiudicare il fatto che quelle future possano fare altrettanto*, così E. GIOVANNINI, in AA.VV. *Un piano B, uno spartito per rigenerare l'Italia*, Roma, 2024.

dell'impresa è possibile solo se internalizza i costi di prevenzione, adeguamento e decarbonizzazione nell'ottica di un ragionevole bilanciamento tra tutela del credito e variabile ecologica. In questo modo, il diritto della crisi d'impresa si sottrae tanto all'illusione contabile dell'attivo lordo, quanto al rischio opposto di una paralisi sistematica: è l'intensità del rischio ecologico, e non la tirannia di un singolo diritto, a modulare l'ampiezza degli interventi.

L'art. 31, par. 2, della Direttiva (UE) 2026/799 — nella lettura sistematica qui proposta — ricompone questa frattura. Attraverso la clausola di salvaguardia, la disciplina della crisi e dell'insolvenza modella un principio generale dell'ordinamento: non sussiste liquidazione o cessione dell'azienda senza la previa e vincolante determinazione del costo di neutralizzazione del passivo ambientale. Il «miglior soddisfacimento dei creditori» si ridefinisce così all'interno del perimetro della massa attiva netta, depurata *ex ante* degli oneri necessari a garantire la conformità e la liceità dell'impianto.

Speculare è la logica che sorregge l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) nel prossimo regolamento europeo sugli appalti pubblici. Come al Curatore si impone di non distribuire ai creditori un attivo calcolato al lordo del passivo ambientale, così si impone alla stazione appaltante di non aggiudicare un appalto a un offerente che abbia formulato il proprio prezzo al lordo del costo ambientale del ciclo di vita dell'opera e dei vincoli di efficienza energetica. In entrambi i casi, la socializzazione del costo ecologico non è più tollerabile, perché si pone in contrasto con i principi di prevenzione, precauzione e di chi inquina paga, nonché con il dovere di salvaguardia intergenerazionale sancito dall'art. 9 Cost..

La variabile ecologica non agisce, dunque, quale fattore di compressione o di «esproprio» dei diritti dei creditori, ma come elemento conformativo della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.. I creditori concorsuali non vantano un diritto ad ipotecare o liquidare un attivo «lordo» derivante da attività illecite o dal differimento dei costi di bonifica incompressibili: la

garanzia del credito oggi dovrà necessariamente commisurarsi avendo come base il valore netto del compendio aziendale, depurato dai costi di bonifica. Solo così l'ordinamento giuridico potrà elevarsi alla sua massima espressione, coniugando una reale sostenibilità ambientale con una effettiva tutela delle generazioni future.